

LEGGE REGIONALE

Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

E' istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano - purchè in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di età fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1.6.77, n. 285 e successive modificazioni, che si propongono :

- a) di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;
- b) di trasformare e/o condurre terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.

La gestione delle attività di cui ai punti a) e b) è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di conduzione.

Art. 2

Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste :

- a) nella concessione di un contributo di avviamento pari a lire 150.000= per ogni ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20;
- b) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato per l'acquisizione di terre in proprietà, ai sensi delle leggi vigenti;
- c) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20 contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni, per l'esecuzione di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- opere di miglioramento fondiario e agrario;
- d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonché di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo;
- e) nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attività, di prestiti di conduzione per la gestione dell'azienda cooperativa ad ammortamento triennale.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla legislazione vigente.

Art. 3

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fidejussoria dell'E.R.S.A.P., anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.

Nell'esercitare i compiti di cui al punto g) dell'art. 3 della legge regionale 28.10.77, n. 32, nonché quelli di cui all'art. 19 della legge regionale 3.3.78, n. 15 e successive modificazioni, l'E.R.S.A.P. darà priorità alle richieste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.

Art. 4

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, è istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non più di anni 10, calcolato nella misura del 20% delle tabelle di canone previste dalla legge 11.2.71, n. 11 e successive modificazioni da corrispondersi all'inizio dell'annata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5

La concessione degli incentivi di cui all'art. 2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del medesimo articolo, è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto dall'articolo 19 della legge 1.6.77, n. 285 e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali, ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione.

Il progetto di sviluppo è approvato con le modalità di cui agli artt. 3 e 11 della l.r. 3.3.1978, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 6

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunità Montane ovvero altri enti locali elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell'attività programmata.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell'attività programmata con le linee di politica agricola regionale.

Art. 7

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto a) dell'art. 2 e all'art. 4 della presente legge sono delegate ai Comuni

competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all'art. 6 della presente legge sono delegate agli Enti locali elettivi proponenti l'iniziativa medesima.

Sono altresì delegate ai Comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e 23 della legge 1.6.77, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 8

L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, è effettuata ogni quadrimestre, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste relazionerà ogni quadrimestre alla Commissione consiliare "agricoltura, foreste, pesca nelle acque interne, caccia" sulla attuazione della presente legge.

In caso di inerzia dell'ente delegato l'assessore regionale alla agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 64 dello Statuto della Regione.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla L.R. 30.5.77, n. 17 e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, sui risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle spese effettuate. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario "ad acta".

Art. 9

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti di cui all'art.29

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

della legge 1.6.77, n. 285 e successive modificazioni, nonché dagli stanziamenti di cui al fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 agricoltura - del bilancio della Regione.

Nel bilancio di previsione della Regione - parte 2^a spesa - per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni :

- Variazione in diminuzione :
Cap. 352 (801) L. 1.000.000.000=

- Variazioni in aumento :
Rubrica 4^a - agricoltura
4.11 Interventi per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico
Cap. 263/bis "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Comuni ed altri enti elettivi per interventi finalizzati a favorire l'occupazione giovanile e il recupero delle terre incolte" L. 1.000.000.000=

Alle spese per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvederà introducendo appositi capitoli nel bilancio della Regione la cui entità sarà definita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 maggio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone**